



COMUNE DI SILIUS

Provincia del Sud Sardegna

via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius

Ufficio Servizi Sociali

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021

E' indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9/12/1998, n. 431, "*Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*" il bando pubblico per l'accesso al contributo al pagamento dei canoni di locazione, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 400 del 11.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

VISTI:

- ✓ la legge n°431 del 09 dicembre 1998 e in particolare l'art.11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- ✓ il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale n° 37/40 del 09/09/2021 ed i relativi Allegati 1 e 2;
- ✓ la determinazione dell'Assessorato ai lavori pubblici – D.G. Servizio Edilizia Residenziale n. 593 protocollo n. 11278 del 21/04/2020;
- ✓ la nota della RAS, Direzione Generale dei Lavori Pubblici, SER prot. n. 28622 del 14/09/2021 con la quale viene trasmessa ai Comuni la suddetta deliberazione con l'invito di provvedere alla redazione dei bandi secondo i criteri di cui all'Allegato 2 sopra citato;

RENDE NOTO

che a decorrere dalla data della pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle sole risorse regionali assegnate al "Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della L. 431/98 per l'anno 2021;



Art.1

Destinatari dei contributi

Possono accedere al contributo i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata.

Al momento di presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Essere residenti** nel Comune di SILIUS, nell'alloggio per il quale si richiede l'accesso al contributo.
- **Essere cittadini** italiani, o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. I cittadini immigrati extracomunitari devono essere in possesso del regolare titolo di soggiorno .
- **Essere titolari** di un contratto di locazione regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, site nel comune di SILIUS. Il contratto deve essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
- **Non sono ammessi** i nuclei familiari nei quali anche un **solo** componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 13/89, in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente è comunque ammesso al Bando nel caso in cui pur essendo titolare del diritto di proprietà non possa godere del bene.
- **Non sono ammessi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (villa), A/9 (castelli).
- **Non sono ammessi** i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Il contratto di locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.



Art. 2

Requisiti economici richiesti per ottenere il contributo

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- ✓ **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- ✓ **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
- ✓ **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Art. 3

Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B o Covid).

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo comunicato da questo Comune, le richieste degli aventi titoli inseriti nelle fasce A o B o Covid verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2021, ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (pertanto al netto di eventuali oneri accessori).

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere



incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Art. 4

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

I contributi di cui alla deliberazione 37/40 del 09/09/2021 non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Art. 5

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento da parte della R.A.S. del relativo finanziamento e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi



non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni. La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute mensili di pagamento, del canone di locazione per l'annualità 2021. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del locatario.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non dovessero essere sufficienti a derogare il contributo ammesso a favore di ciascun richiedente, i contributi verranno concessi sulla base delle modalità di cui al precedente art. 3 al fine di attuare il pieno rispetto dei principi di equità e parità di trattamento e dal contempo consentire di soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.

Il contributo sarà rapportato ai mesi effettivi di locazione documentati.

Art. 5

Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- concorrenti inseriti nella fascia A;
- concorrenti inseriti nella fascia B;
- concorrenti inseriti nella fascia Covid.

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito ISEE .

A parità di ISEE sempre e solo esclusivamente ai fini della predisposizione della graduatoria avranno la precedenza i richiedenti con l'incidenza superiore del canone di locazione sullo stesso ISEE. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio dei Servizi Sociali provvederà alla loro istruttoria, verificandone l'ammissibilità e i requisiti, e alla formulazione della graduatoria degli ammessi.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Reg UE n. 679/2016 sulla normativa in materia di protezione dei dati, nonché in materia di pubblicità e trasparenza, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi debitamente motivati.

Il Comune, successivamente al termine di presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, ed è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, secondo le modalità di cui all'art. 26 del D. Lgs. n.33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

L'ufficio competente comunicherà a chi ha presentato domanda di partecipazione, l'inserimento nelle graduatorie o l'eventuale esclusione dalle stesse.



Art.6

Presentazione istanze

Le domande di partecipazione al presente bando **dovranno essere compilate sul modulo appositamente predisposto dal Comune** reperibile sul Sito internet del Comune di SILIUS all'indirizzo www.comune.silius.ca.it.

Le domande potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- ✓ PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.silius.ca.it;
- ✓ Raccomandata A/R (in questo caso farà fede la data di ricezione della domanda presso il Comune);
- ✓ a mano nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate successivamente al 12 novembre 2021.

Saranno escluse le domande non complete e prive della documentazione richiesta e quelle che non contengano la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Art. 7

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

- ✓ Copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- ✓ Copia fotostatica del contratto di locazione dell'immobile, regolarmente registrato;
- ✓ Fotocopia ricevute canoni da GENNAIO 2021 A NOVEMBRE 2021 incluso;
- ✓ Copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'intero periodo di validità del contratto (Mod.F23);
oppure
- ✓ Dichiarazione della parte locatrice di aver optato per la "cedolare secca" (nel caso in cui la parte locatrice abbia scelto l'opzione per il sistema denominato "cedolare secca" introdotto dall'art.3 del D.Lgs.23/2011)
- ✓ Copia dell'attestazione ISEE corrente o ordinario, corredata da DSU, in stato di validità;
- ✓ Solo per i cittadini extra comunitari – copia fotostatica del regolare titolo di soggiorno.

Art. 8

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR N.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi inoltre di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti sommessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.



L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 9

Trasparenza amministrativa

Ai sensi degli art. 4 e seguenti della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m. si informa che l'unità organizzativa cui è assegnata l'istruttoria è l'Ufficio Socio-Assistenziale. La copia integrale del bando sarà disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 10

Informativa trattamento dati personali

(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Il Comune di SILIUS, con sede in SILIUS (SU), Via ALDO MORO, 14, email: protocollo@comune.silius.ca.it, pec: protocollo@pec.comune.silius.ca.it, tel: 070/9599003, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti attraverso la relativa modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le procedure necessarie per **L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L. 431/98, ARTICOLO 11**, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui al presente Bando è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di ammettere il candidato alla procedura avente ad oggetto: **DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALLA L. 431/98, ARTICOLO 11.**

I dati raccolti con la presente nell'ambito del presente procedimento potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL da parte degli



amministratori dell'Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it

Silius, 11/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Angelika Eleonora Saba